



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Avellino

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ (PTPCT 2020-2022)

Aggiornamento approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 30 gennaio 2020	Responsabile della prevenzione della corruzione (Sig.ra Rosa Guerra)	Responsabile della trasparenza (Sig.ra Rosa Guerra)
---	--	--

Sommario

1. INQUADRAMENTO ED EVOLUZIONE NORMATIVA	3
1.1 Anticorruzione	3
2.2. Trasparenza	5
2. FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ODCEC DI AVELLINO	6
3. PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022.....	8
3.1 Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTPCT.....	9
3.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)	10
3.2.1 Procedura di segnalazione al RPC e tutela dei dipendenti (c.d. <i>whistleblowing</i>)	12
3.3 La gestione del rischio corruttivo.....	13
3.4 Le misure di prevenzione della corruzione	15
3.4.1. Principi generali di comportamento	16
3.4.2. Conflitto di interessi.....	18
3.4.3. Obblighi di informazione.....	18
3.4.4 Codice di comportamento	18
3.4.5 Formazione del personale.....	19
4. PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI	19
5.CRONOPROGRAMMA	20

1. INQUADRAMENTO ED EVOLUZIONE NORMATIVA

L'impianto normativo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, riguardante tra gli altri anche gli Ordini Professionali, è basato sulla legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione) e sul d.lgs 14 marzo 2013, n.33 (c.d. Decreto Trasparenza) e rappresenta il più significativo e radicale intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nel tessuto pubblico e alla cura dell'integrità dell'azione della Pubblica amministrazione.

Se da un lato il d.lgs n. 33/2013, articolato in forma di testo unico, ha razionalizzato la miriade di obblighi di pubblicazione che gravano sulla Pubblica Amministrazione, nel rendere accessibili e fruibili per i cittadini tutte le informazioni in suo possesso, dall'altro il successivo d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ha definito le regole da rispettare in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Dalle norme sommariamente esposte, si evince che il legislatore si è mosso nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, non solo sotto il profilo penalistico, connesso alla loro repressione, nel cui ambito si prevede comunque un inasprimento delle sanzioni, ma anche sul versante amministrativo, dando cioè grande risalto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa, della formazione delle risorse umane che operano nella Pubblica Amministrazione.

1.1 Anticorruzione

A livello nazionale, il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione si articola nelle strategie individuate nel *Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)*, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida per tutte le Amministrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente anche delle funzioni di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione delle misure in materia di anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa, al fine di dirimere moltissimi dubbi interpretativi circa l'obbligo anche

per gli Ordini Professionali di adottare le misure di cui alla legge n. 190/2012 e al d. lgs. n. 33/2013, con deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili tali disposizioni anche agli Ordini e ai Collegi Professionali considerati quali Enti pubblici inseriti nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con informativa n. 26 del 6 novembre 2014, ha predisposto un breve vademecum per chiarire i termini di applicazione della normativa e definire gli adempimenti a carico degli Ordini territoriali alla luce delle peculiarità proprie degli Ordini e della loro articolazione organizzativa, fornendo successive apposite Linee Guida (informativa n. 36 del 22 dicembre 2014) al fine di agevolare gli Ordini territoriali nell'adeguamento alla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza.

Con specifico riferimento agli Ordini professionali, i numerosi dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione sono stati fugati definitivamente dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 1901 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 332, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'art. 3 del d.lgs. 97/2016 ha inserito nel d.lgs. 33/2013 l'art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) che, dopo aver specificato che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, aggiunge che la disciplina prevista le medesime si applica anche, in quanto compatibile:

- a. agli enti pubblici economici e agli **Ordini professionali**;
- b. alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015, con esclusione delle società quotate come definite dallo stesso decreto;
- c. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha elaborato il PNA 2016, che rappresenta un'evoluzione della materia in quanto per la prima volta:

- si è definita una metodologia di carattere generale, in cui furono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno;
- sono state previste specifiche parti speciali al fine di formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT, relative a peculiarità proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie. In questo contesto ha rilevanza fondamentale la parte speciale che riguarda gli Ordini e i Collegi Professionali.

Infine l'ANAC, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019, ha elaborato il nuovo PNA 2019 che, seppur in continuità con i precedenti PNA, sviluppa e aggiorna le metodologie finalizzate alla progettazione, realizzazione e miglioramento continuo del "sistema di gestione del rischio corruttivo" avente come fine ultimo di intendere la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

2.2. Trasparenza

Quanto alle misure necessarie per la trasparenza, l'abrogazione dell'art. 11 d. lgs 33/2013 ad opera dell'art. 43, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha lasciato il posto all'art. 2-bis che nello statuire l'ambito soggettivo di applicabilità del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, al comma 2, lettera a) rinvia "agli enti pubblici economici e agli ordini professionali" il rispetto del principio di trasparenza inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ne discende per l'Ordine la necessità di rispettare l'intera normativa in tema di trasparenza prevista dal suddetto d.lgs. 33/2013 e, in particolare:

- costituire nel proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Amministrazione trasparente" in cui pubblicare dati e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;

- nominare il Responsabile della trasparenza, che può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- individuare un soggetto che attesti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- assicurare misure organizzative che garantiscano l'accesso civico (art. 5 del d.lgs. 33/2013) e pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Con riferimento all'obbligo di adozione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", si precisa che l'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (originariamente rubricato "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") è stato modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha eliminato l'obbligo di adozione del PTTI, sostituendolo con quello di indicare in una apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. La nuova rubrica dell'art. 10, infatti, è "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

2. FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ODCEC DI AVELLINO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Avellino, (di seguito Ordine), è "un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia. L'Ordine è formato da Dottori Commercialisti e da Esperti Contabili iscritti all'Albo e nell'elenco di cui al capo IV del d.lgs. n. 139/2005" (art. 6 d. lgs. 139/2005). Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle attività proprie di un organo deliberativo, svolge le funzioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 139/2005, ovvero:

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a);*
- b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;*
- c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;*
- d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme*

relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

g) delibera i provvedimenti disciplinari (attribuzione questa modificata con l'introduzione del Consiglio di Disciplina);

h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;

i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;

j) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

k) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

l) delibera la convocazione dell'Assemblea;

m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

n) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

o) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;

p) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, opera attraverso un'organizzazione così composta:

- Presidente dell'Ordine, che ha la rappresentanza dell'ente
- Consiglio Direttivo dell'Ordine
- Collegio dei Revisori
- Consiglio di disciplina territoriale
- Commissioni tecniche e di studio
- Delegati casse di previdenza
- Assemblea degli iscritti
- Struttura amministrativa composta da due impiegati con contratto a tempo indeterminato.

Le cariche di governo dell'Ordine sono elette dall'Assemblea degli iscritti, con cadenza quadriennale, tenuto conto che le cariche di Presidente e di Consigliere dell'Ordine non possono

essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

3. PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

Premesso che l'art. 1, comma 5, della L. 190/2012 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”* e che al comma 8 del medesimo articolo si stabilisce che *“l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione*, in data 13 settembre 2013 la Commissione indipendente per la valutazione, trasparenza e integrità delle Amministrazioni pubbliche con deliberazione n.72/2013 ha approvato il *“Piano Nazionale Anticorruzione”*.

Sebbene in maniera non esplicita, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti. In particolare all'articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede l'individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio corruzione. Si tratta, in sostanza, delle prime due fasi in cui si articola il processo di *risk management*, l'analisi del contesto e l'identificazione degli eventi rischiosi.

La valutazione del rischio, quindi, è uno strumento fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione dei fenomeni corruttivi. Essa è il processo attraverso cui, partendo dall'individuazione delle aree funzionali dell'organizzazione, si procede alla valutazione e alla classificazione della natura e dell'entità del rischio in ciascun ambito e, quindi, alla valutazione della probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi. Ciò, presuppone l'identificazione del livello di rischio dei differenti ambiti operativi.

Effettuata la valutazione, è necessario stabilire se le procedure, i sistemi e i controlli già esistenti siano sufficienti a contenere i rischi identificati e, rilevatane l'insufficienza, se sia necessario procedere all'individuazione di procedure/sistemi/controlli atti alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nel processo di *risk management* tale fase corrisponde alla *“risposta al rischio”*. Infine,

la norma prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione effettui un'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione e i risultati conseguiti delle misure previste dal Piano.

La funzione principale del PNA è quella di agevolare la piena attuazione delle misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla legge, fornendo peraltro specifiche indicazioni sulle modalità di redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il PNA è periodicamente oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nella stesura del presente Piano si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nel PNA 2016 (approvato con la citata delibera ANAC n. 831/2016), nonché nelle Linee Guida dell'ANAC che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione che devono essere adottate dagli Ordini professionali.

3.1 Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTPCT

Il presente PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo riferita alla propria peculiare realtà. Gli obiettivi prefissati, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono:

- *ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;*
- *aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;*
- *creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza*
- *stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.*

Nel PTPCT si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi in cui è stata esaminata l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo, indicando le aree di rischio e i rischi specifici, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e i tempi.

Il Piano, dunque, è lo strumento attraverso il quale l'Ordine espone la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, strategia che prende le mosse dall'analisi del contesto interno, volta ad individuare le aree a rischio, ovvero le tipologie di eventi che possono esporre l'Ordine a fenomeni corruttivi. Con riferimento alla valutazione del rischio si specifica che il presente Piano, in

quanto predisposto prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del PNA 2019 è stato redatto utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013. Il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell'Allegato 1 al PNA 2019 ("indicazioni metodologiche"), per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, sarà applicato a partire dal PTPC 2021-2023.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2020-2022.

3.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)

La Legge n. 190/2012, nel disporre importanti misure organizzative, ha introdotto la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); a quest'ultimo l'art.1, co.7, della legge anticorruzione assegna non solo le funzioni di attuazione del PTPC, ma anche quelle di controllo e monitoraggio dello stesso, nonché di raccordo dei flussi informativi con l'organo amministrativo.

La nomina del RPC è comunicata all'ANAC in modalità telematica ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti". Le linee guida ANAC definiscono criteri precisi per la scelta del responsabile, criteri che salvaguardano la terzietà del soggetto e la sua indipendenza nel ruolo a lui assegnato. La scelta deve essere effettuata tra i dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio e che non siano preposti alle attività a maggior rischio corruzione, ovvero: autorizzazioni e concessioni; contratti pubblici; sovvenzioni e finanziamenti; selezione e gestione del personale.

Con delibera 831/2016 PNA 2016, l'ANAC ha considerato l'oggettiva difficoltà in cui si possano trovare gli ordini e i collegi professionali evidentemente privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze queste che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni. Per tali motivi, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Per quanto concerne l'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (nonché della trasparenza) da parte dell'Ordine di Avellino, con delibera del Consiglio dell'Ordine del 9 dicembre 2015, vista l'assenza in organico della figura dirigenziale prevista dalla legge, l'Ordine ha

ritenuto di nominare la Sig.ra Rosa Guerra, il cui profilo garantisce le competenze richieste dalla legge, ferma restando una vigilanza stringente e idonea da parte dell'organo amministrativo.

Le funzioni assegnate al RPC non solo quelle di attuazione del PTPC, ma anche quelle di controllo e monitoraggio dello stesso, nonché di raccordo dei flussi informativi con l'organo amministrativo.

In dettaglio, il RPC:

- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC;
- b) redige ogni anno, entro il termine previsto dalla legge, una relazione che rendiconti sull'efficacia delle misure adottate e definite nel PTPC. Detta relazione deve essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, nella sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione”;
- c) propone la modifica del PTPC, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- d) riferisce periodicamente sull'attività svolta all'organo di indirizzo politico e in ogni caso quando quest'ultimo lo richieda;
- e) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della L. 190/12 e di quelli introdotti dal d.lgs. 33/13, essendo stato nominato dall'organo di amministrazione altresì Responsabile della Trasparenza (ex d.lgs. 33/13);
- f) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al PTPC, che nell'Ordine di sia rispettate le disposizioni in punto di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/13.

Il compito di predisporre le misure non è delegabile (se non in caso di straordinarie o motivate necessità) in quanto rientra tra quelli propri del RPC. L'ANAC specifica altresì che dall'espletamento dell'incarico di RPC non può derivare alcun compenso aggiuntivo per il RPC, se non eventuali retribuzioni di risultato legate a specifici obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure anticorruzione.

Per quanto concerne la responsabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 12, L. 190/2012, in caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, il RPC non risponde se prova:

- 1) di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver rispettato le prescrizioni necessarie per la redazione dello stesso;
- 2) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La legge 190/12 prescrive inoltre che il Piano di prevenzione della corruzione imponga obblighi di informazione nei confronti del RPC. Pertanto, coloro i quali riscontrino anomalie nell'istruire un atto e/o nell'adottare un provvedimento finale devono darne immediata informazione al RPC. Deve altresì essere data comunicazione al RPC, anche cumulativamente, da parte dei soggetti competenti, delle informazioni necessarie su tali provvedimenti adottati.

Al RPC devono essere fornite tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, le seguenti:

- elenco delle eventuali concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione;
- elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dall'Ordine (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- scheda di evidenza sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dalla P.A. Il RPC dovrà essere immediatamente avvertito circa eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Piano e alle relative procedure;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Piano;
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione.

3.2.1 Procedura di segnalazione al RPC e tutela dei dipendenti (c.d. *whistleblowing*)

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto il *whistleblowing*, una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti a seguito di irregolarità della condotta dell'Ente, prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Sul tema, peraltro, è stata emanata la legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), la quale trova applicazione non solo nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, ma anche dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma (anche anonima). Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. A tal fine l'Ordine ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni, istituendo una apposita casella di posta elettronica: **anticorruzione@commercialisti.av.it**

Il RPC si impegna ad adottare, come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, nonché la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo nei casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

3.3 La gestione del rischio corruttivo

In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al PNA 2013:

- acquisizione e gestione del personale
- affidamento di lavori, servizi e forniture

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine, sulla scorta delle seguenti aree di rischio specifiche individuate nel PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

In particolare, nell'ambito delle macro-aree sopra descritte, si valutano:

- ✓ le attività che comportano l'adozione di provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo e del Registro del Tirocinio;
- ✓ la gestione dei procedimenti disciplinari;
- ✓ l'assegnazione di lavori, forniture e servizi;
- ✓ il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;
- ✓ le procedure di selezione e di valutazione del personale; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 150/2009;
- ✓ il rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni);
- ✓ la gestione cassa: pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica;
- ✓ l'esame e valutazione delle offerte formative di enti terzi e loro controllo;
- ✓ l'attribuzione dei crediti formativi agli iscritti;
- ✓ l'organizzazione e lo svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine;
- ✓ il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli iscritti;
- ✓ l'indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi (es arbitrato e revisione);
- ✓ l'assegnazione di incarichi agli iscritti quali gestori delle crisi da sovraindebitamento per conto dell'OCC dell'Ordine.

L'elenco che precede potrà essere incrementato, attraverso la revisione del Piano triennale, con altre attività ritenute esposte a rischio corruttivo.

Si è provveduto alla mappatura dei processi maggiormente esposti al rischio corruttivo tenendo conto delle specificità funzionali e di contesto dell'ODCEC di Avellino. Ciò ha consentito all'Ordine di esplicitare il proprio sistema di gestione del rischio, inteso come insieme coordinato di attività per guidare e controllare l'amministrazione in riferimento ai rischi stessi. L'identificazione dei rischi è avvenuta tramite un percorso di analisi e ponderazione dei rischi con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa e il coinvolgimento degli organi di vertice.

L'analisi dei processi mappati, in un'ottica di individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata realizzata utilizzando la duplice prospettiva, definita dall'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, che individua due indici di valutazione:

- la probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo;
- l'impatto dell'evento corruttivo.

Gli indicatori utilizzati sono stati valutati utilizzando una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il valore di probabilità/impatto del rischio più basso e 5 quello più critico.

Gli indici associati a ciascun rischio sono stati assegnati in funzione della astratta possibilità che il rischio si verifichi. I risultati della valutazione sono riportati nella tabella "Valutazione del rischio" allegata al presente Piano.

3.4 Le misure di prevenzione della corruzione

Come suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura di trattamento.

Si elencano qui di seguito sinteticamente le misure finalizzate a contrastare e a prevenire la corruzione:

- formazione e informazione;
- codice di comportamento;
- rotazione del personale, con le limitazioni derivanti dalla pianta organica (due dipendenti);
- potenziamento del sistema dei controlli interni;
- obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing);
- trasparenza.

In sede di aggiornamento e revisione annuale del Piano vengono analizzati i processi mappati e monitorate le misure di prevenzione, procedendo ad ulteriori implementazioni laddove fosse ravvisata la necessità.

Di seguito si riportano i principi generali di comportamento e alcune misure specifiche.

3.4.1. Principi generali di comportamento

I procedimenti di assunzione del personale e di selezione dei consulenti devono rispettare i termini e le procedure previsti dal d.lgs. 165/2001.

Pertanto, i membri dell'organizzazione, i collaboratori esterni e chiunque altro si trovi a dover gestire processi riguardanti le aree a sopra indicate, dovranno attenersi alle norme del codice di comportamento e, in particolare, è fatto loro divieto di:

- violare le leggi dello Stato e i regolamenti interni che disciplinano l'assunzione di personale e l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'ente e degli iscritti;
- utilizzare a fini personali le funzioni loro attribuite e comunque porre in essere atti che possano pregiudicare l'integrità e l'onorabilità dell'Ordine.

Con riferimento al personale dipendente:

- il reclutamento deve essere preventivamente deliberato nel Piano annuale delle assunzioni e deve essere compatibile con il carico di lavoro dell'ente;
- in ogni caso dovranno essere pubblicate sul sito internet dell'Ordine tutte le fasi dei processi di assunzione di personale dalla pubblicazione del bando fino alla graduatoria

finale.

Per tutto ciò che concerne il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi al personale, l'Ordine si attiene alle disposizioni previste dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Per quanto riguarda i consulenti esterni:

- devono essere individuati sulla scorta delle effettive esigenze e in base alle competenze e professionalità richieste dal caso, comprovate con l'acquisizione del curriculum del soggetto individuato;
- l'Ordine pubblicizza sul proprio sito internet l'incarico affidato specificando i dati del consulente, il suo curriculum, il compenso convenuto;
- l'incarico deve essere formalizzato per iscritto, indicando esattamente l'oggetto della prestazione professionale e la scadenza;
- il contratto di consulenza deve prevedere inoltre la clausola in cui il professionista dichiara:
 - a) di conoscere il sistema della prevenzione della corruzione adottato dall'Ordine e in particolare i suoi principi cui va ispirato l'adempimento del contratto;
 - b) di essere consapevole che la violazione delle norme del sistema di prevenzione della corruzione costituiscono inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del rapporto e risarcimento del danno;
 - c) nel contratto o lettera di incarico deve essere sempre richiamato il codice di comportamento adottato.

I procedimenti relativi agli acquisti di forniture e gli acquisti di beni e servizi devono svolgersi nel rispetto del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici). L'Ordine:

- cura la pubblicità di tutti gli acquisti e procedure di appalto sul proprio sito internet secondo le modalità e rispettando i termini prescritti dalla legge e dalla ANAC;
- pubblicizza sul sito istituzionale, per quanto riguarda le gare di appalto, tutte le fasi a partire dalla pubblicazione del bando fino all'esito finale della procedura;
- predispone una lista di fornitori qualificati dalla quale attingere utilizzando il più possibile un sistema di rotazione.

3.4.2. Conflitto di interessi

I membri degli organi di governo e di controllo dell'ordine, i dipendenti e i collaboratori, tutti gli iscritti coinvolti a vario titolo nei procedimenti amministrativi devono segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. 190/2012): "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

3.4.3. Obblighi di informazione

Chiunque abbia obbligo e titolo informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPC qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'Ordine garantisce comunque l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con la Determinazione n.6 del 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)". (si veda paragrafo 3.2.1).

3.4.4 Codice di comportamento

L'Ordine fa proprie le disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che viene pubblicato sul sito web istituzionale. Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine

dispone l'adeguamento degli schemi tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

3.4.5 Formazione del personale

Su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, sono individuati i programmi di formazione per i dipendenti in materia di prevenzione della corruzione. La formazione potrà essere svolta da consulenti dell'Ordine o da soggetti terzi formatori.

4. PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI

In ossequio a quanto previsto dalla delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 in merito all'adozione di specifiche misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, si evidenzia quanto segue.

Premesso che:

- all'art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 è stato abrogato il secondo comma contenente la previsione dell'obbligo di redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- all'art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 è stato abrogato altresì il settimo comma, che demandava al soppresso Programma triennale la definizione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza.

Si precisa che:

- i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è obbligatoria, nonché la relativa tempistica, sono elencati nella tabella di cui all'Allegato n. 1 della citata delibera 1134/2017, cui si rinvia integralmente;
- il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati è stato individuato nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. CRONOPROGRAMMA

In seguito all'approvazione del presente Piano e in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito elencate nel rispetto dei tempi ivi indicati.

ATTIVITÀ	SOGGETTO OBBLIGATO	TEMPISTICA
Pubblicazione sul sito web istituzionale del PTPC aggiornato	RPCT	entro un mese dall'approvazione (annuale)
Proposta dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio corruzione e individuazione dei soggetti da coinvolgere nelle attività formative	RPCT	(annuale)
Predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del PTPC	RPCT	entro il termine di legge, salvo proroghe disposte da ANAC (annuale)
Verifica dell'adeguatezza del sito web istituzionale rispetto agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013	RPCT	con cadenza semestrale
Attestazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ex art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012	Collegio dei Revisori	entro il 31 marzo (annuale)
Pubblicazione dell'attestazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ex art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012	RPCT	entro il 30 aprile (annuale)
Monitoraggio dei meccanismi di segnalazione e contestuale tutela del dipendente che segnala illeciti (<i>whistleblowing</i>)	RPCT	costante